



TRIBUNALE FEDERALE

DECISIONE N. 12 s.s. 2023/2024

Il Tribunale Federale composto da:

| | |
|--------------------------|------------|
| Avv. Enzo Paolini | Presidente |
| Avv. Marco Lupo | Componente |
| Avv. Andrea Rossi | Componente |
| Avv. Alessandro Oliviero | Componente |
| Avv. Roberta Li Calzi | Componente |

ha esaminato il procedimento n.11/2023- 2024 nei confronti di:

- **N. D;**
- **E. P;**
- **Simone Magri Presidente A.S.D. Rugby Invictus;**
- **Enrico Freddi Presidente Modena Rugby 1965.**

omissis e omissis, sono atlete minorenni, rispettivamente tesserate per la società ASD Invictus Rugby a Modena Rugby 1965.

Vengono portate a giudizio perché, secondo la ricostruzione della Procura e su esposto del CRER, al di fuori delle attività promosse dal Comitato regionale Emilia Romagna, tramite messaggi e audio telefonici le suddette tesserate omissis ed omissis inviavano ad omissis offese e minacce alla dignità della persona e gravi intimidazioni riguardanti l'incolumità fisica. Per l'effetto, veniva riferito, la tesserata omissis interrompeva la propria frequentazione del CRER e successivamente anche dell'A.S.D. Rimini Rugby.

Dopo aver ricevuto esposto del CRER e acquisiti gli screenshot della chat dell'app di messaggistica istantanea "whatsapp" tra le suddette tesserate ed altri soggetti coinvolti nella vicenda - anche tesserati FIR – la Procura federale



TRIBUNALE FEDERALE

riteneva confermata la lesività dei messaggi e degli audio inviati anche perché tutti i testi con le proprie dichiarazioni, ed in particolare omissis e omissis, con valore confessorio, confermavano che:

- *le tesserate si conoscessero in quanto avevano partecipato insieme al movimento femminile del CRER, anche se la omissis e la omissis si conoscevano solo di vista;*
- *la omissis e la missis avevano avuto a fine maggio un confronto tramite messaggio – senza insulti e minacce – per una contesa amorosa sullo stesso ragazzo;*
- *il 9 giugno 2023, durante il primo invio di messaggi, la omissis, trovandosi in compagnia della omissis e della omissis, ma individualmente e senza la partecipazione delle altre inviava alla omissis diversi messaggi ingiuriosi e minacciosi;*
- *il 24 giugno 2023, durante il secondo invio di messaggi, la omissis, sempre in compagnia della omissis e della omissis, così come confermato anche dal “Be real” di quest’ultima, ma individualmente e senza la partecipazione delle altre, inviava alla omissis ulteriori frasi ingiuriose e minacciose di particolare gravità fingendosi un adulto sconosciuto intenzionato a stuprarla;*
- *a causa della situazione e della tensione creatasi tra le ragazze dal 17 ottobre 2023 la omissis abbandonava del tutto l’attività sportiva in quanto non a suo agio a frequentare la squadra regionale e le altre compagne, avendo timore di eventuali azioni violente;*
- *a seguito della scoperta della situazione da parte dei genitori delle tesserate omissis, omissis e omissis vi erano state alcune richieste – rivolte verso il Presidente dell’A.S.D. Rimini Rugby, sig. Andrea Bugli – per*



TRIBUNALE FEDERALE

effettuare un incontro di confronto tra tutte le ragazze così da chiarire e dirimere la situazione;

- *il suddetto incontro non è mai realmente verificato in quanto il sig. Andrea Bugli, non si sarebbe fatto parte attiva.*

*

Tutto ciò premesso la Procura FIR deferiva le minori, nonché le rispettive società per responsabilità oggettiva, in quanto le condotte poste in essere erano ritenute integrative di diverse fattispecie ed in particolare:

- *con riguardo alle condotte poste in essere dalla minore omissis, gli illeciti di cui all'art. 20.1 R.G.S. per non essersi comportata secondo i principi di lealtà, correttezza e probità; all'art. 20.4 R.G.S. per aver tenuto un comportamento discriminatorio; aggravati ai sensi dell'art. 10.1 lett. c) R.G.S. per aver agito per motivi futili; nonché la violazione dei doveri previsti dall'art. 2.1 dei Principi Fondamentali del CONI per la Prevenzione e il contrasto dei fenomeni di abuso, violenza e discriminazione per aver trattato senza rispetto e dignità un altro tesserato, in particolare per comportamenti di abuso psicologico e bullismo come definiti dall'art. 2 delle Linee Guida Safeguards della FIR;*
- *con riguardo alle condotte poste in essere dalla Minore omissis, gli illeciti di cui all'art. 20.1 R.G.S. per non essersi comportato secondo i principi di lealtà, corretta e probità; all'art. 20.4 R.G.S. per aver tenuto un comportamento discriminatorio; aggravati ai sensi dell'art. 10.1 lett. c) R.G.S. per aver agito per motivi futili; nonché la violazione dei doveri previsti dall'art. 2.1 dei Principi Fondamentali del CONI per la Prevenzione e il contrasto dei fenomeni di abuso, violenza e discriminazione per aver trattato senza rispetto e dignità un altro tesserato, in particolare per*



TRIBUNALE FEDERALE

comportamenti di abuso psicologico e bullismo come definiti dall'art. 2 delle Linee Guida Safeguards della FIR;

ritenendo perciò

- *che è altresì ravvisabile, conseguentemente alla violazione dell'art. 20.1 e 20.4 da parte della minore omissis, anche la responsabilità oggettiva del soggetto A.S.D. Rugby Invictus ai sensi dell'art. 20.6 R.G.S.;*
- *che è altresì ravvisabile, conseguentemente alla violazione dell'art. 20.1 e 20.4 da parte della minore omissis, anche la responsabilità oggettiva del soggetto Modena Rugby 1965 ai sensi dell'art. 20.6 R.G.S.*

Costituitasi in giudizio con l'avv. Giuseppe Calaresu del foro di Sassari, la difesa della omissis e omissis (peraltro accompagnate in aula dai rispettivi padri e dal Presidente del Modena Rugby come risulta dal verbale d'udienza) al netto delle pregevoli questioni tecniche sul principio di legalità nonché sul delicato tema dell'abuso psicologico e del bullismo, rilevava come le condotte della omissis e omissis sono *"certamente censurabili sotto il profilo etico ma, si ripete, non sotto quello tecnico giuridico.*

Abbiamo appreso dalla lettura delle carte e dalle dichiarazioni delle persone interessate una situazione di disagio all'interno del nucleo familiare della persona offesa e ciò a causa di una pregressa esperienza negativa che colpiva l'altra figlia della mamma di omissis.

Senza entrare nel merito dei fatti ci si rammarica sinceramente di quanto accaduto e per quanto possibile anche in sede di udienza lo scrivente dimostrerà concretamente il comportamento resipiscente delle tesserate e la loro consapevolezza di aver compreso la serietà di quanto accaduto.



TRIBUNALE FEDERALE

Il procedimento è già di per sé una pena per le due tesserate e certamente avrà conseguenze positive al fine di allontanare condotte recidivanti.

Si comprende, pertanto, il timore dei genitori della minore omissis i quali sono stati già in passato coinvolti in veri e propri atti di bullismo nei confronti dell'altra figlia la quale pare che per lo stress abbia sofferto di anoressia: tali particolari sono emersi dalle dichiarazioni del Presidente del Rimini Rugby in sede di audizione avanti al Procuratore Federale.

Pertanto, è comprensibile la paura di ricadute negative anche in capo all'altra figlia minore.

Resta da aggiungere che nella vicenda che ci occupa i genitori delle due tesserate si sono immediatamente adoperati con scrupolo e diligenza per elidere ogni circostanza dannosa o pericolosa.

Le minori, inoltre, hanno ammesso le proprie responsabilità allorquando sono state sentite durante una video audizione protetta con il Procuratore Federale, senza sottrarsi alle domande del medesimo che ha condotto, a nostro avviso, l'esame con grande sensibilità.

Riteniamo, altresì, che il medesimo abbia compreso l'eccezionalità dell'episodio il quale certamente non può definirsi "gravissimo" e neppure ascritto nell'ambito di una condotta di bullismo vera e propria.

I fatti meritano censura ma non risulta abbiano provocato conseguenze di particolare importanza come, del resto, ha ben precisato il Presidente della società Rimini Rugby il quale durante la sua audizione ha riferito che la minore omissis ha continuato a frequentare le atlete del Rimini Rugby al di fuori dell'attività sportiva in quanto amiche indipendentemente dal rugby, ritenendo che la stessa non abbia più partecipato agli allenamenti presso la suddetta società sportiva poiché attratta da altri interessi.



TRIBUNALE FEDERALE

Detta testimonianza neutra e priva di infringimenti di parte - omissis era tesserata nella suddetta società sportiva - ancorchè portatrice di circostanze configgenti con quelle delle indagate, cristallizza e circoscrive il fenomeno ad un singolo episodio e riduce notevolmente la portata dell'azione lesiva".

*

Nel corso dell'istruttoria veniva confermata la effettiva portata dei messaggi e degli audio inviati alla persona offesa.

I comportamenti e le dichiarazioni delle giovani atlete omissis ed omissis nel corso dell'udienza hanno anche dimostrato, confermando quanto esposto dalla difesa, che le minori si sono rese consapevoli della gravità delle azioni poste in essere nei confronti della loro compagna in particolare con le proprie dichiarazioni e, con valore confessorio, confermavano le frasi ingiuriose e minacciose di grave entità ammettendo così le proprie responsabilità. Non solo ma dichiarandosi coscienti della gravità del loro comportamento si mostravano sinceramente dispiaciute e rammaricate.

Preso atto di tutto ciò ritiene il Tribunale che nel caso di specie, le offese e le minacce rivolte alla parte offesa in verità, sono effettivamente avvenute in contesto estraneo alla attività ed alla competizione sportiva organizzata o in qualche modo riferibile alla Federazione Rugby, poiché le comunicazioni in questione sono avvenute tutte in forma assolutamente privata e vertevano su una presunta relazione sentimentale della parte offesa con un ragazzo la cui condizione di tesserato o meno con la FIR si presenta, ai fini della presente decisione del tutto irrilevante.



TRIBUNALE FEDERALE

Al contrario non può non tenersi in conto che la condizione di tesserate FIR delle incolpate cioè partecipi di una comunità con valori e principi riconosciuti e dichiarati costituisca presupposto perché le stesse siano – o diventino – consapevoli dei doveri che comporta l'inserimento in un perimetro di relazioni sociali, informate ai valori di rispetto, correttezza e lealtà la cui inosservanza, anche fuori dallo spogliatoio e dal campo, nei quotidiani intrecci della vita, costituisce un vulnus, volendo usare una terminologia forense, un passo indietro per il lessico sportivo, nel percorso di crescita e di formazione della propria personalità.

Oltre ad un venir meno al patto stipulato al momento del tesseramento come richiesta di ingresso nel mondo del rugby.

Alla luce di quanto sopra, il Collegio ritiene raggiunta la prova di responsabilità delle imputate e ritiene, altresì, sussistenti i profili di responsabilità oggettiva in capo alla società affiliata per il comportamento delle tesserate.

Ciò premesso e considerato

- che il rugby mette in campo valenze educative importanti: il senso del rispetto (delle regole, dell'avversario/a e dell'arbitro), del gioco di squadra, dell'altruismo, della collaborazione, del superamento del limite, dell'accettazione delle sconfitte e del lavoro necessario per ottenere soddisfazioni;
- che recentemente è stato introdotto alla fine dell'art. 33 della Costituzione il nuovo comma che dispone come segue: "*La Repubblica riconosce il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell'attività sportiva in tutte le sue forme*";
- l'inserimento di tale comma nell'art. 33 della Costituzione, in materia di **cultura e istruzione**, denota la volontà di riconoscere allo sport una



TRIBUNALE FEDERALE

funzione educativa e culturale, che pertanto deve diventare parte integrante della formazione dei giovani;

- che le giovani atlete omissis ed omissis nel corso dell'udienza si sono dimostrate consapevoli della gravità delle azioni poste in essere nei confronti della loro compagna di squadra e hanno dichiarato di essere dispiaciute;

In questo quadro il Tribunale ritiene che la eventuale sospensione ulteriore dall'attività di rugby delle atlete omissis ed omissis, che già hanno interrotto la suddetta attività nelle more del giudizio, e l'allontanamento prolungato dalla comunità sportiva, dagli allenatori e dal processo di formazione e di crescita insito nella attività sportiva come consacrato nella Costituzione non avrebbe in alcun modo un effetto positivo mentre è solo con la ripresa dell'attività in questione, e per i motivi anzidetti, che le giocatrici potranno ulteriormente interiorizzare l'accaduto confrontarsi con la compagna e comprendere che comportamenti del genere non si dovranno ripetere, come peraltro le stesse hanno dichiarato in udienza.

Il Tribunale prendendo atto e spunto dalla richiesta, definita non sanzionatoria, della Procura federale considera come in effetti la sottoposizione delle incolpate al giudizio di un Tribunale, il quale, benchè sportivo, appare ai loro occhi – ed è – un censore dei loro comportamenti, costituisce già di per sé una forma di punizione. Ed il comportamento delle incolpate in udienza nonché l'atteggiamento, ammirabile, dei genitori presenti in udienza e del Presidente del Modena Rugby, significativamente silenti ma evidentemente vicini alle minori, avvalora questa considerazione.

Per questo si conviene come non appaia necessario un affidamento delle minori ad una valutazione psicologica e ad un percorso riabilitativo conducente alla



TRIBUNALE FEDERALE

consapevolezza di uno sbaglio che le minori hanno già dato dimostrazione di aver ben compreso. Così come appare chiaro – anche ripetesi per la posizione evidentemente espressa da famiglia e società – il ravvedimento e la già avvenuta maturazione coerente con l'età delle incolpate.

Rimane quindi solo la avvenuta condotta, deplorevole.

*

Per questo dunque, il Tribunale ritiene di poter condividere la proposta di patteggiamento avanzata dalle società e concordata con la Procura e considera adeguata per le giocatrici l'applicazione della sanzione della deplorazione e dell'interdizione temporanea alle funzioni di capitano, stante il valore che il ruolo di capitano rappresenta in una squadra.

P.Q.M.

- Ritenuto che il reinserimento delle incolpate nella pratica sportiva costituisca di per sé attività educativa, omologa i suddetti patteggiamenti e rivolge a omissis ed omissis, la sanzione della deplorazione con l'interdizione alle funzioni di capitano di cui all'art. 6, lett b) del regolamento di giustizia fino al 31.12.2024

Il Presidente del Tribunale

Avv. Enzo Paolini

DEPOSITATO IN SEGRETERIA

IL 28/03/2024

PUBBLICATA

IL 28/03/2024

Tribunale Federale
Il Segretario
Barbara Zicchieri